



Università
degli Studi di
Messina

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE, ODONTOIATRICHE E DELLE
IMMAGINI MORFOLOGICHE E FUNZIONALI**

IL DIRETTORE

- VISTO** la legge del 30 dicembre 2010 n. 240 e s.m.i.;
- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Messina, da ultimo modificato con D.R. n. 3429 del 30 dicembre 2014 ed, in particolare, l'art. 26, comma 2;
- VISTO** il Regolamento Generale dell'Ateneo emanato con D.R. n. 376 del 18 febbraio 2016;
- VISTO** il Regolamento di Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali emanato con D.R. n. 437 del 24 febbraio 2016 prot.81416 ed, in particolare, l'art. 6 comma 1;
- VISTO** il D.R. n. 2289 del 23.10.2018 con il quale sono stati nominati i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in seno al Consiglio di Dipartimento, per il triennio 2018-2021;

RICHIAMATO

altresì, l'articolo 7 ultimo periodo del d.l. 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, il quale dispone che le Università, nell'esercizio della loro autonomia, possono proseguire le procedure elettorali, nei termini indicati dallo statuto e dai regolamenti interni, assicurando la più ampia partecipazione al procedimento elettorale in condizioni di piena sicurezza ed in conformità alle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio da Covid-19;

CONSIDERATO

che occorre procedere alla elezione del/dei rappresentante del personale tecnico amministrativo in seno al Consiglio di Dipartimento, per il triennio 2021/2024;

D E C R E T A

Art. 1

(Indizione delle votazioni)

Sono indette, **per giorno 07.10.2021 dalle ore 9.00 alle ore 12.00** le elezioni dei rappresentati del personale tecnico amministrativo in seno al Consiglio di Dipartimento, per il triennio 2021/2024.

Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto è eletto **un rappresentante** del personale tecnico-amministrativo se il numero dei docenti è inferiore o pari a settanta, sono eletti **due rappresentanti** se il numero dei docenti afferenti è maggiore di settanta e fino a centoventi, sono eletti **tre rappresentanti** se il numero dei docenti afferenti è superiore a centoventi.

Art. 2 **(Elettorato attivo e passivo)**

Ha diritto all'elettorato attivo e passivo il personale-tecnico amministrativo in servizio presso il Dipartimento alla data di votazione.

Al segretario amministrativo del Dipartimento spetta solo l'elettorato attivo.

Il personale in aspettativa per motivi di famiglia o in congedo straordinario, ovvero comandato, distaccato o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità ha diritto al solo elettorato attivo.

E' escluso dall'elettorato sia attivo che passivo il personale sospeso dal servizio a seguito di provvedimento penale o disciplinare o che si trovi cautelativamente sospeso.

Si applicano, in ogni caso, le cause di ineleggibilità previste dalla legge e dall'art. 54, comma 1, lettere a) e b) dello Statuto d'Ateneo.

Art. 3 **(Candidature)**

Coloro che intendono proporre la propria candidatura devono presentarla, su apposito modulo. Le candidature devono essere depositate presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento entro le ore 12:00 del 30.09.2021 e trasmesse per conoscenza, tramite Titulus, all'Unità Operativa Procedure Elettorali.

Art. 4 **(Convocazione corpo elettorale)**

Gli elenchi nominativi degli elettori saranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento entro il termine di quindici giorni dalla data del decreto di indizione.

Eventuali errori o omissioni dovranno essere segnalati alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento entro e non oltre cinque giorni successivi alla data di pubblicazione dell'elenco.

Art. 5 **(Composizione del Seggio elettorale)**

Il Direttore provvederà con proprio decreto entro il quinto giorno anteriore a quello fissato per le elezioni a nominare la commissione che costituirà il seggio elettorale nel numero minimo di tre membri, nonché ad individuare la sede del seggio elettorale.

Art. 6 **(Operazioni di voto)**

Le votazioni si svolgono nel luogo ove ha sede il seggio elettorale, nei giorni e secondo l'orario di apertura e di chiusura del seggio stabiliti dal suindicato art. 1 del presente decreto. Le schede di votazione, devono essere vidimate dal Presidente del seggio elettorale e da almeno uno dei componenti apponendo su ciascuna scheda il bollo del seggio e le proprie firme.

L'insediamento di ogni seggio elettorale, nei giorni di votazione, deve avvenire almeno 60 minuti prima dell'orario di inizio delle votazioni.

Il Presidente o uno dei componenti del seggio verifica l'iscrizione dell'elettore nella lista degli aventi diritto al voto e ne accerta l'identità mediante esibizione di carta d'identità o altro idoneo documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione, purché munito di fotografia. Gli estremi del documento esibito devono essere riportati nella relativa colonna dell'elenco dei votanti e la presenza dell'elettore viene attestata mediante la sottoscrizione di questi. L'identificazione dei docenti e del personale tecnico amministrativo può avvenire anche per attestazione di un componente della Commissione di seggio che conosca personalmente l'elettore. In tal caso colui che identifica l'elettore deve apporre la propria firma nella relativa colonna dell'elenco votanti apponendo la sigla N.A.S. (noto al seggio).

Dopo l'identificazione viene consegnata all'elettore la scheda elettorale previamente predisposta ed una matita copiativa per l'espressione del voto di preferenza che deve avvenire secondo modalità tali da assicurarne la segretezza. L'espressione del voto è personale, libera e segreta e le elezioni si svolgono con il metodo del voto limitato a una sola preferenza.

Espresso il proprio voto, con l'indicazione sulla scheda del nome e del cognome, o del cognome, del candidato prescelto, l'elettore richiude la scheda e la riconsegna al Presidente o ad uno dei componenti del seggio che provvede ad introdurla nell'apposita urna.

Gli elettori diversamente abili possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare o di altro elettore, non candidato, liberamente scelto.

Nessun elettore può esercitare le funzioni di accompagnatore più di una volta. Dell'esercizio del voto assistito, con identificazione dell'accompagnatore, deve essere fatta menzione nel verbale delle elezioni. L'avvenuta votazione viene annotata nell'apposita colonna della lista dei votanti e certificata mediante la sottoscrizione dell'elettore e di uno dei componenti del seggio

Al momento della chiusura delle operazioni di voto, gli elettori che siano presenti all'interno dell'aula o della stanza sede del seggio elettorale sono ammessi comunque ad esercitare il proprio diritto di voto.

Art. 7

(Operazioni di scrutinio)

Terminate le operazioni di voto avranno inizio le operazioni di scrutinio in seduta pubblica e proseguiranno fino alla loro conclusione.

Delle operazioni elettorali verrà redatto apposito verbale firmato dal Presidente del Seggio, dal segretario del seggio e da tutti i componenti.

Al termine dello scrutinio le schede scrutinate ed il verbale delle votazioni verranno inclusi in plichi separati firmati dal presidente e dai componenti il seggio, una copia del verbale verrà inviata, tramite titulus, all'Unità Operativa Procedure Elettorali per i successivi adempimenti.

Art. 8

(Ricorsi)

Avverso i risultati delle elezioni chiunque sia interessato, in ragione della propria appartenenza all'elettorato attivo o passivo, può presentare ricorso alla Commissione elettorale entro 48 ore dalla pubblicazione dell'esito dei risultati stessi. Il ricorso deve essere depositato presso l'Unità Operativa Procedure Elettorali. La Commissione elettorale decide entro i cinque giorni utili successivi con provvedimento motivato e inappellabile.

Art. 9

(Nomina dell'eletto)

Il candidato o i candidati che ha/hanno riportato la maggioranza dei voti è/sono proclamato/i eletto/i dal Direttore e viene/vengono nominato/i con decreto rettorale.

Il rappresentante del personale tecnico amministrativo dura in carica tre anni ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta.

Art. 10
(Pubblicità)

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento.

Art. 11
(Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si rinvia alle norme dello Statuto d'Ateneo, del Regolamento Generale dell'Ateneo, del Regolamento del Dipartimento ed alla normativa vigente in materia.

IL DIRETTORE
Prof. Sergio Baldari
(firmato digitalmente)